

La rinnovazione della notificazione non vale a spostare il termine di costituzione.

La rinnovazione della notificazione non vale a spostare il termine di costituzione, avendo la sola funzione di rimuovere un vizio dell'impugnazione già proposta.

Ai fini della notificazione a mezzo del servizio postale, l'incaricato al ritiro del piego depositato nell'ufficio postale a causa dell'assenza del destinatario non deve avere i requisiti stabiliti dall'art. 7 della legge n. 890 del 1992 per i soggetti abilitati a ricevere il plico nel luogo indicato sul piego postale, essendo sufficiente, in considerazione della circostanza che il destinatario ha conferito l'incarico a chi provvede a ritirare il plico all'ufficio postale, che il delegato sottoscriva l'avviso di ricevimento con l'indicazione della specifica qualità e l'agente postale certifichi con la sua firma in calce al documento la ritualità della consegna.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 15.3.2013, n. 6654

...omissis...

1.1.- Con il primo motivo, le ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione [dell'art. 160 c.p.c.](#), [art. 330 c.p.c.](#), comma 1, L. n. 890 del 1982, artt. 8 e 9 [artt. 165](#) e [359 c.p.c.](#), ai sensi [dell'art. 360 c.p.c., n. 3.](#)

Secondo le ricorrenti, la Corte del merito ha erroneamente ritenuto la nullità della prima notifica, prendendo in considerazione [l'art. 139 c.p.c.](#) e la L. n. 890 del 1982, art. 8 mentre la notifica è stata effettuata ai sensi [dell'art. 330 c.p.c., comma 1](#), che richiama [l'art. 170 c.p.c.](#), presso il procuratore costituito, e sono stati violati la L. n. 890, artt. 7 e 8 con riferimento alla persona abilitata al ritiro del piego postale, contenente l'atto, da cui la nullità della notificazione ai sensi [dell'art. 160 c.p.c.](#).

L'atto d'appello è stato iscritto a ruolo tempestivamente non appena avuta la disponibilità dell'originale.

1.2.- Con il secondo motivo, le ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione degli [artt. 165, 168, 359](#) e [307 c.p.c.](#), in relazione [all'art. 360 c.p.c., n. 3.](#)

Anche a ritenersi la prima notificazione rituale, la Corte territoriale non avrebbe potuto dichiarare l'improcedibilità dell'appello, dato che l'atto d'appello notificato a mezzo posta non è stato iscritto ai sensi [dell'art. 168 c.p.c.](#) nè da parte appellante nè da parte appellata, così verificandosi l'ipotesi prevista [dall'art. 307 c.p.c., comma 1](#), a tenore del quale se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti si sia costituita, il processo

deve essere riassunto nel termine perentorio di un anno, altrimenti si estingue.

2.1. I due motivi del ricorso, da valutarsi congiuntamente siccome strettamente connessi, sono infondati.

Le doglianze, pur prospettate anche sotto il profilo dei vizi motivazionali sono soltanto censure di vizi [ex art. 360 c.p.c., n. 3](#) (e comunque, ove si trattasse [di vizi ex art. 360 c.p.c., n. 5](#), le censure sarebbero inammissibili, per carenza del momento di sintesi, omologo del quesito di diritto).

Ciò posto, si deve rilevare che la Corte del merito ha reso corretta applicazione delle norme in materia di notificazione dell'impugnazione, effettuata alla stregua della L. n. 890 del 1982, art. 8, commi 2 e 5, nè si vede come avrebbe dovuto fare applicazione dell'art. 7, concernente la diversa ipotesi della consegna del plico notificato, che nel caso non si è pacificamente realizzata.

Ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2 l'agente postale che non possa recapitare il piego per temporanea assenza del destinatario o di altro soggetto abilitato a ricevere la consegna, deve depositare il piego nello stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna e del tentativo di notifica e del successivo deposito presso l'ufficio postale deve essere data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata A/R, contenente tra l'altro anche l'invito al destinatario a ritirare il piego; il comma 5 prevede che durante la permanenza del plico presso l'ufficio postale, il destinatario o un suo incaricato ne possono curare il ritiro e di tale ritiro l'ufficio postale ne fa dichiarazione sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o del suo incaricato, è subito spedito all'emittente in raccomandazione. E tale ipotesi si è verificata nella specie.

Difatti il 6 dicembre 2003 il plico veniva ritirato dal signor Ge.Ma. incaricato al ritiro. L'interpretazione data dalla Corte del merito è conforme all'orientamento di questa Corte, secondo cui ai fini della notificazione a mezzo del servizio postale, l'incaricato al ritiro del piego depositato nell'ufficio postale a causa dell'assenza del destinatario non deve avere i requisiti stabiliti dalla L. n. 890 del 1982, art. 7 per i soggetti abilitati a ricevere il plico nel luogo indicato sul piego postale, essendo sufficiente, in considerazione della circostanza che il destinatario ha conferito l'incarico a chi provvede a ritirare il plico all'ufficio postale, che il delegato sottoscriva l'avviso di ricevimento con l'indicazione della specifica qualità e l'agente postale certifichi con la sua firma in calce al documento la ritualità della consegna (così Cass. 14606/2005¹).

¹ La massima così recita: *ai fini della notificazione a mezzo del servizio postale, l'incaricato al ritiro del piego depositato nell'ufficio postale a causa dell' assenza del destinatario, non deve avere i requisiti stabiliti dall'art. 7 della legge n. 890 del 1982 per i soggetti abilitati a ricevere il plico nel luogo indicato sul piego postale, essendo sufficiente, in considerazione della circostanza che il destinatario ha conferito l'incarico a chi provvede a ritirare il plico all'ufficio postale, che il delegato sottoscriva l'avviso di ricevimento con la indicazione della specifica qualità e l'agente postale certifichi con la sua firma in calce al documento la ritualità della consegna.*

Non spiega alcun effetto, a riguardo, il riferimento delle ricorrenti alla circostanza di avere provveduto ad iscrivere la causa a ruolo, non appena avuta la disponibilità dell'originale, secondo la giurisprudenza anteriore - alla pronuncia Corte cost. 28/2004, atteso che detta pronuncia è stata preceduta dalla sentenza 477/2002 e che, come affermato nella pronuncia 5967/2005, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito delle pronunzie n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004 della Corte Costituzionale, la notificazione a mezzo posta deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità direttamente impostegli dalla legge, pur restando fermo in ogni caso per il destinatario il principio che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio nei suoi confronti e che, ove a favore o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla notificazione decorrenti, gli stessi debbono comunque calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti.

Quanto alla prospettazione delle ricorrenti di avere, con la seconda notificazione, provveduto alla riassunzione della causa, così provvedendo all'iscrizione a ruolo tempestivamente, entro il termine [ex art. 165 c.p.c.](#), richiamato [dall'art. 359 c.p.c.](#), **va rilevato che correttamente la Corte del merito ha ritenuto che la rinnovazione della notificazione non costituisce nuova impugnazione, ma ha solo la funzione di rimuovere un vizio attinente all'impugnazione già proposta.**

In ogni caso, sulla specifica prospettazione avanzata dalle ricorrenti, questa Corte si è già espressa in senso contrario, rilevando che ai sensi [dell'art. 348 c.p.c., comma 1](#), nel testo sostituito, con efficacia dal 30 aprile 1995, dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 54 - il quale ha apportato una radicale modifica alla disciplina dell'istituto dell'improcedibilità dell'appello, nel quadro di una rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella del 1990 -, la mancata costituzione in termini dell'appellante determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello, a prescindere dalla condotta processuale dell'appellato, e quindi anche se tale parte non si sia costituita nei termini prescritti, senza che pertanto possa trovare applicazione il rimedio della riassunzione del processo di cui [all'art. 307 c.p.c., comma 1](#), richiamato [dall'art. 171 c.p.c.](#) (in tal senso, le pronunce 6782/04² e 6392/04).

In definitiva, come efficacemente evidenziato dalla Corte del merito, che si è anche fatta carico della possibilità di fare ricorso [all'art. 358 c.p.c.](#), escludendola con argomentazione dalle ricorrenti non censurata, alle appellanti si presentavano tre possibili alternative, tutte corrette: costituirsi in termini rispetto alla (prima) notifica, attendere l'udienza di prima comparizione e, in caso di mancata costituzione dell'appellata, chiedere l'autorizzazione alla rinotifica; provvederà spontaneamente alla rinnovazione della notificazione, costituendosi però entro 10 giorni dalla notifica ritenuta invalida; non costituirsi in giudizio e, una volta divenuto l'appello improcedibile [ex art. 348 c.p.c.](#), riproporlo ex novo avvalendosi del disposto di cui [all'art. 358 c.p.c.](#)

² La massima – estratta da *Dir. e prat. soc.*, 2005, 14/15, 87 con nota di DI ROCCO – così recita: *ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., nel testo sostituito, con efficacia dal 30 aprile 1995, dall'art. 54 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - il quale ha apportato una radicale modifica alla disciplina dell'istituto dell'improcedibilità dell'appello, nel quadro di una rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella del 1990 - la mancata costituzione in termini dell'appellante determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello, a prescindere dalla condotta processuale dell'appellato e quindi anche ove tale parte non si sia costituita nei termini prescritti, senza che pertanto possa trovare applicazione il rimedio della riassunzione del processo di cui all'art. 307, comma 1, c.p.c., richiamato dall'art. 171 c.p.c.*

3.1.- Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti al pagamento delle competenze, liquidate in Euro 3000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi; oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2013